

Civile Sent. Sez. 6 Num. 22528 Anno 2014

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 23/10/2014

SENTENZA

sul ricorso 18485-2011 proposto da:

GRANATO RAFFAELE GRNRFL85B04A783C, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GAGLIARDI, giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentato e difeso dall'avvocato

CAMILLO CANCELLARIO, giusta delibera di Giunta Comunale n. 99 del 13.9.2011 e giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2020/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 12.5.2010, depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il controricorrente l'Avvocato Leopoldo Papa (per delega avv. Camillo Cancellario) che si riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Raffaele Granato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l'appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato dallo scivolamento dell'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti minore, su un cubetto instabile della pavimentazione stradale " non visibile, né segnalato", che gli aveva causato lesioni personali alla caviglia sinistra.

Resiste con controricorso il Comune di Guardia Sanframondi.

I motivi esaminati congiuntamente sono fondati ed il ricorso va , quindi, accolto.

L'errore del ragionamento giuridico, compiuto dalla Corte di merito sta nell'aver applicato al caso in esame una giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell'insidia e trabocchetto.

Questa Corte, viceversa, con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate - con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni - ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, dovendo, viceversa, il caso essere esaminato alla luce dei principii di cui all'art. 2051 c.c..

La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principii di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22.4.2010 n. 9546; Cass. 15.10. 2010 n. 21329).

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in data 3 luglio 2014 in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione.